



COMUNE DI ACI CASTELLO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
APPROVATO CON DELIBERA CONSILRE N. 22 DEL 01.04.2011
(Integrato con la delibera consiliare n.91 del 15.12.2015 e la delibera consiliare n.20 del 15.03.2016)

COMUNE DI ACI CASTELLO

(Città Metropolitana di Catania)

Art. 1

Sono istituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale vigente in seno al Consiglio Comunale le Commissioni Consiliari Permanenti di studio e di consultazione, il cui numero e le competenze vengono fissate con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Le C.C.P. svolgono funzioni propositive, consultive, referenti delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive o ispettive ai sensi dell'art. 41, comma 3 e art. 45, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2

Le C.C.P. sono costituite da Consiglieri Comunali, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di componenti stabilito con delibera consiliare entro 20 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

I componenti le Commissioni vengono designati dai Capi Gruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica del gruppo.

La conferenza dei Capi Gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da renderne la composizione quanto più aderente possibile al principio della rappresentanza proporzionale dei vari gruppi all'interno delle singole Commissioni.

Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale la costituzione delle C.C.P. che viene effettuata con votazione palese.

Art. 3

Il Consigliere assente alla seduta di una Commissione potrà essere sostituito da un Consigliere dello stesso gruppo su delega scritta del Consigliere assente o in seconda istanza dal Capo Gruppo.

In caso di sostituzione, dimissione e surroga di un componente di Commissione, il Capo Gruppo di appartenenza provvede alla sostituzione e viene predisposta delibera per la presa d'atto in Consiglio Comunale.

Art. 4

Ciascuna C.C.P. ha un Presidente eletto dalla Commissione stessa nel suo seno con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. E' eletto anche in ciascuna Commissione il Vice Presidente con le stesse modalità dell'elezione del Presidente.

Gli stessi possono essere sfiduciati a maggioranza dei voti dei componenti.

In Caso di dimissioni o surroga dalla carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione viene rifatta la votazione all'interno della Commissione.

Art. 5

Le C.C.P. hanno diritto di richiedere alle proprie riunioni qualora si rendesse necessario, l'intervento del Sindaco, degli Assessori, e del Segretario Comunale nonché dei Dirigenti degli Enti ad esso collegati e dei rappresentanti del Comune all'interno di società, concordando con gli stessi il calendario dei lavori.

Ai lavori delle C.C.P. Possono partecipare, se invitati con funzione referente, i Capi Area o loro delegati, in orari e giorni concordati con il Presidente della Commissione, e in ogni caso, in orari che non intralciano gli adempimenti degli uffici.

Art. 6

Ai lavori di tutte le C.C.P. sono convocati il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale ed i Capi Gruppo senza diritto di voto.

Le sedute delle C.C.P. sono pubbliche.

Hanno diritto di voto solo i componenti eletti o delegati in sostituzione.

Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri eletti o delegati in sostituzione per l'effettiva partecipazione (come da Delibera di C.C. n. 10 del 01/03/2010) alle sedute delle C.C.P. ed a quelle speciali formalmente istituite e convocate.

Art. 7

Le funzioni di segreteria di ciascuna C.C.P. Sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, d'intesa con il Sindaco.

Spetta al segretario di Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza ed adempie agli incarichi relativi ai lavori della Commissione.

Le C.C.P. devono essere dotate di idonea sede compatibilmente con lo stato dei luoghi, nonché di mezzi e strutture adeguate allo svolgimento dei propri lavori.

In caso di temporaneo impedimento o assenza del segretario, il Segretario Comunale provvederà all'immediata nomina di un sostituto.

Art. 8

Presso l'Ufficio di Presidenza esiste un archivio dei verbali originali delle sedute di Commissione Consiliare.

La Pubblicità delle sedute è assicurata dai verbali.

I verbali sono pubblici e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

Copie ed estratti degli stessi potranno essere rilasciati a seguito di domanda da presentarsi all'Ufficio relazioni con il pubblico.

Copia autenticata dei verbali viene allegata, a cura del segretario della C.C.P. alla proposta deliberativa.

Copia del verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale.

Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono video registrate e pubblicate su una apposita sezione del sito web istituzionale.

Art. 9

Per ogni Commissione Consiliare sarà istituito un apposito registro con l'indicazione, anche temporale, degli atti esaminati e dei pareri espressi.

Art. 10

Le C.C.P. sono convocate con avviso scritto dai rispettivi Presidenti con l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'o.d.g. da trattare diramandolo ai componenti almeno 48 ore prima della seduta.

La metà più uno dei componenti possono richiedere la convocazione della Commissione al Presidente o al Vice Presidente, il quale è tenuto ad ottemperare entro 10 giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.

Art. 11

La seduta della Commissioni è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, sarà ripetuto l'appello previa sospensione di 30 minuti.

Art. 12

Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio può rimettere la pratica al Consiglio, o, su richiesta del Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno.

In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 20 della L.R. 7/92 per la riunione del Consiglio.

In casi eccezionali, debitamente motivati, le C.C.P. possono essere invitate, anche per le vie brevi, ad esprimere parere urgente senza tenere conto dei termini minimi previsti di convocazione.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto contenuto nello Statuto Comunale.

Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento, deve considerarsi tacitamente abrogata.

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

L'interpretazione delle norme del presente regolamento in caso di dubbio è affidata al Presidente del Consiglio Comunale che la esercita tramite circolari esplicative.

L'interpretazione autenticata è di competenza del Consiglio Comunale.